



---

[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

---

ECLI:EU:C:2019:496

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 giugno 2019 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Trasferimento di una parte di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Nozione di “trasferimento” – Nozione di “entità economica” – Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata neocostituita – Identità – Autonomia – Prosecuzione di un’attività economica – Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica – Ricorso a fattori di produzione di terzi – Intenzione di liquidare l’entità trasferita»

Nella causa C-664/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione dell’8 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2017, nel procedimento

**Ellinika Nafpigeia AE**

contro

**Panagiotis Anagnostopoulos e altri,**

con l’intervento di:

**Sylogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA,**

**Panellinia Omospondia Ergatoÿpallilon Metallou (POEM),**

**Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE),**

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Ellinika Nafpigeia AE, da S. Andriopoulos e D. Zerdelis, dikigoroï;
- per P. Anagnostopoulos e altri 89 dipendenti, il Syllogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA e la Panellinia Omospondia Ergatoypallilon Metallou (POEM), da V. Pittas, dikigoros;
- per D. Karampinis, da M. Michalopoulos, dikigoros;
- per K. Priovolos e K. Kostopoulos, da A. Tzellis, dikigoros;
- per la Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE), da S. Kazakou, dikigoros;
- per il governo ellenico, da S. Charitaki, S. Papaioannou ed E.-M. Mamouna, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone l'Ellinika Nafpigeia AE al sig. Panagiotis Anagnostopoulos e ad altri 89 dipendenti (in prosieguo: i «dipendenti interessati») riguardo all'esecuzione dei contratti di lavoro originariamente stipulati tra tali parti.

## **Contesto normativo**

### **Diritto dell'Unione**

3 La direttiva 2001/23 ha codificato, a decorrere dall'11 aprile 2001, la direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88). Poiché tutti gli

eventi pertinenti relativi al trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale si sono verificati dopo l'11 aprile 2001, la direttiva 2001/23 si applica, per questo motivo, *ratione temporis* alla controversia di cui al procedimento principale.

4 I considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23 così recitano:

«(3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti.

(...)

(8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».

5 L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva così dispone:

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

6 L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), è formulato come segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per "cedente", ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dallo stabilimento;

b) per "cessionario", ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dello stabilimento».

7 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

8 L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone:

«1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

(...)

2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

9 Il successivo articolo 5, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)».

### **Diritto greco**

10 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del Proedrikó Diátagma 178/2002: Métra schetiká me tin prostasía ton dikaíomáton ton ergazoménon se periptosi metavívasis epicheiríseon, enkatastáseon í tmimáton enkatastáseon í epicheiríseon, se symmórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symvoulíou [decreto presidenziale 178/2002 sulle misure relative alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, al fine di conformarsi alla direttiva 98/50/CE; (FEK A' 162/12.7.2002; in prosieguo: il «decreto presidenziale 178/2002»)], le disposizioni di quest'ultimo si applicano a ogni trasferimento, contrattuale o di legge, o fusione di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, che comporti un cambiamento d'imprenditore e possa riguardare organismi pubblici o privati che esercitano attività economiche, con o senza scopo di lucro.

11 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale decreto, per «trasferimento» deve intendersi quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale oppure accessoria.

12 L'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo decreto definisce il «cedente» e il «cessionario» come, il primo, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento nel senso summenzionato, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o alla parte dell'impresa o dello stabilimento e, il secondo, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un siffatto trasferimento, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o alla parte dell'impresa o dello stabilimento.

13 A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del decreto presidenziale 178/2002, tutti i diritti e gli obblighi esistenti di cui era titolare il cedente in forza di un contratto o di un rapporto di lavoro sono trasferiti al cessionario dalla data del trasferimento.

14 L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale decreto prevede che, successivamente al trasferimento, il cedente continui a rispondere integralmente, in solido con il cessionario, degli obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto di lavoro fino alla data in cui il cessionario assume le sue funzioni.

15 Dall'articolo 4, paragrafo 2, di detto decreto risulta che il cessionario, successivamente al trasferimento, mantiene le condizioni lavorative già stabilite da un contratto collettivo di lavoro, una decisione arbitrale, un regolamento o un contratto di lavoro individuale.

16 L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del decreto presidenziale 178/2002 enuncia che il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa non costituisce, in quanto tale, un motivo di licenziamento dei lavoratori. Tuttavia, in base al secondo comma dello stesso articolo 5, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni in materia di licenziamenti, sono autorizzati tutti i licenziamenti che si rendano necessari per ragioni economiche, tecniche o organizzative implicanti cambiamenti di personale. Ad ogni modo, l'articolo 5, paragrafo 2, del decreto prevede che, se il contratto o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata imputabile al datore di lavoro.

17 In forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del decreto presidenziale 178/2002, le disposizioni sulle conseguenze dei trasferimenti di cui agli articoli 4 e 5 di tale decreto non si applicano nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura analoga.

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

18 I dipendenti interessati sono stati assunti circa 30 anni fa, in base a contratti di lavoro a tempo indeterminato, dall'Ellinika Nafpigeia, per lavorare negli stabilimenti di tale società situati a Skaramangas (Grecia).

19 Detta società era un'impresa del settore pubblico dal 1985, privatizzata nel 2002 e sottoposta a un divieto di riduzione del personale fino al 30 settembre 2008.

20 Al momento della privatizzazione, l'Ellinika Nafpigeia esercitava quattro tipologie di attività, vale a dire la costruzione di navi da guerra e mercantili, la riparazione di navi, la costruzione e la riparazione di sottomarini nonché la costruzione e la riparazione di veicoli ferroviari. Tali tipologie di attività erano attribuite rispettivamente a quattro «direzioni», ossia la direzione delle navi da superficie, la direzione delle riparazioni, la direzione dei sottomarini e la direzione del materiale rotabile. Oltre ad esse, la struttura organizzativa dell'Ellinika Nafpigeia includeva quattro «comparti» produttivi, ossia un laminatoio, uno stabilimento di produzione dei tubi, una falegnameria e un'officina. La partecipazione di tali «comparti» produttivi era indispensabile per la realizzazione dei lavori intrapresi nell'ambito di ciascuna delle attività summenzionate, organizzate in direzioni.

21 Poco dopo la privatizzazione, l'Ellinika Nafpigeia ha creato una società controllata nel settore del materiale rotabile, ossia l'Etaireia Trochaiou Ylikou Ellados AE (in prosieguo: l'«ETYE»), allo scopo di trasferirle gli accordi programmatici in corso riguardanti la costruzione e la fornitura di diversi tipi di veicoli ferroviari. Secondo la formulazione della decisione di rinvio, al fine di consentire, a partire dal 1° ottobre 2006, il funzionamento della «direzione del materiale rotabile» dell'Ellinika Nafpigeia come società autonoma denominata ETYE, l'Ellinika Nafpigeia e l'ETYE hanno stipulato, in data 28 settembre 2006, diversi contratti.

22 Tali contratti hanno avuto ad oggetto, segnatamente, la locazione ad uso commerciale di un terreno dell'Ellinika Nafpigeia, la vendita e la consegna da parte dell'Ellinika Nafpigeia all'ETYE di beni mobili, la fornitura da parte dell'Ellinika Nafpigeia all'ETYE di servizi di natura amministrativa nonché l'assegnazione da parte dell'Ellinika Nafpigeia all'ETYE dell'esecuzione di lavori in sospeso previsti in tre accordi programmatici.

23 Nel corso del 2007 l'Ellinika Nafpigeia e l'ETYE hanno stipulato altri contratti, aventi ad oggetto, segnatamente, il distacco di personale dall'ETYE all'Ellinika Nafpigeia, l'assegnazione da parte dell'Ellinika Nafpigeia all'ETYE dell'esecuzione di lavori in sospenso previsti in un accordo programmatico, nonché la fornitura di servizi da parte dell'ETYE all'Ellinika Nafpigeia.

24 Il 28 settembre 2007 l'Ellinika Nafpigeia e l'ETYE hanno stipulato un accordo-quadro che prevedeva la liquidazione di quest'ultima in data 30 settembre 2008. Hanno inoltre convenuto che l'Ellinika Nafpigeia sostenesse i costi di liquidazione equivalenti al costo preventivato per il licenziamento dei 160 dipendenti dell'ETYE. La data prevista per tale liquidazione è stata tuttavia differita a seguito di una modifica di detto accordo-quadro intervenuta il 10 settembre 2008.

25 Il 1° ottobre 2007 tutte le azioni dell'ETYE sono diventate di proprietà dell'INTEI Industriebeteiligungsgesellschaft mbH (INTEI) e dell'Industriegesellschaft Waggonbau Ammendorf mbH (IGWA), un gruppo di società tedesche a responsabilità limitata.

26 Con comunicazione dell'8 ottobre 2007 i dipendenti interessati sono stati informati del trasferimento dell'ETYE a tale gruppo di società. Il 13 maggio 2008 è stato concluso un contratto collettivo aziendale che stabiliva le condizioni retributive e lavorative di tutti i dipendenti dell'ETYE.

27 Nel 2010 il Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia) ha dichiarato il fallimento dell'ETYE.

28 Il 1° giugno 2009 i dipendenti interessati hanno proposto un ricorso dinanzi al Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia), affinché il giudice accertasse la continuità del loro rapporto di lavoro con l'Ellinika Nafpigeia mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'obbligo per l'Ellinika Nafpigeia di corrispondere loro per tutta la durata dei contratti di lavoro le retribuzioni previste dalla legge e altresì l'obbligo per l'Ellinika Nafpigeia, in caso di risoluzione dei contratti di lavoro, di corrispondere a ciascuno dei dipendenti le indennità legali di licenziamento.

29 Poiché il giudice adito ha accolto tale ricorso, l'Ellinika Nafpigeia ha proposto appello dinanzi all'Efeteio Athinon (Corte d'appello di Atene, Grecia). Tale organo giurisdizionale ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado ritenendo, segnatamente, che l'ETYE non fosse mai esistita come entità organica autosufficiente. Esso ha ritenuto, in primo luogo, che l'ETYE non costituisse un'unità produttiva autonoma, giacché per la produzione e la riparazione del materiale rotabile era indispensabile l'apporto di tutti e quattro i comparti produttivi dell'Ellinika Nafpigeia, di modo che, se quest'ultima società avesse cessato ogni attività, sarebbe stato impossibile per l'ETYE costruire e riparare materiale ferroviario. In secondo luogo, l'ETYE non disponeva di propri servizi amministrativi, visto che l'assistenza amministrativa era fornita dall'Ellinika Nafpigeia e, in terzo luogo, essa non disponeva neppure di un'autonomia finanziaria, in quanto la sua gestione finanziaria doveva essere garantita dall'Ellinika Nafpigeia. L'Efeteio Athinon (Corte d'appello di Atene) ne ha dedotto che non sussisteva trasferimento di impresa o di stabilimento o di parti di stabilimento e che, pertanto, l'Ellinika Nafpigeia era ancora il datore di lavoro dei dipendenti interessati.

30 Il 29 agosto 2013 l'Ellinika Nafpigeia ha impugnato per cassazione tale decisione dinanzi all'Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia). Una divergenza di punti di vista è apparsa all'interno della sezione di detto organo giurisdizionale investita della causa riguardo alla portata dei termini «entità economica» di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/23.

31 Infatti, secondo tre membri di tale sezione, l'ETYE era impossibilitata a continuare l'attività di cui era incaricata, in quanto essa non disponeva, prima del trasferimento di cui trattasi, delle infrastrutture materiali o tecniche necessarie e in quanto la direzione del materiale rotabile che le sarebbe stata trasferita non era in grado di funzionare senza l'apporto dei comparti produttivi dell'Ellinika Nafpigeia e dei suoi servizi amministrativi e finanziari. Prova ne sarebbe il volume ridotto dell'attività svolta dall'ETYE, che l'ha portata al fallimento. Quanto precede avvalorerebbe, inoltre, la posizione dei dipendenti interessati secondo cui il trasferimento di cui trattasi aveva come obiettivo la soppressione dell'attività di costruzione e riparazione di veicoli ferroviari dell'Ellinika Nafpigeia e la perdita dei relativi posti di lavoro senza che quest'ultima fosse chiamata ad assumersi conseguenze finanziarie negative.

32 Invece, secondo altri due membri della sezione adita, l'unità trasferita disponeva di un'autonomia sufficiente, al fine di svolgere la propria attività economica, sia prima che dopo il trasferimento di cui trattasi. Infatti, in caso di trasferimento di un'unità meno importante, gli elementi inerenti alla nozione di «entità economica» potrebbero essere intesi in modo meno rigoroso che nel caso in cui sia trasferita l'intera impresa o una sua attività principale. Il fatto che il cessionario fosse, in quanto società controllata, supportato dal cedente nell'esercizio dell'attività acquisita non escluderebbe l'esistenza di un trasferimento, atteso che, ai fini dell'interpretazione della nozione di «trasferimento», occorrerebbe guardare ai nuovi modelli in cui il «fare impresa» può manifestarsi, segnatamente attraverso il ricorso a beni e servizi di terzi. Infine, il proposito del cedente e del cessionario di liquidare l'impresa non costituirebbe un indizio che esclude l'esistenza di un trasferimento, ma semmai un elemento per concludere, in forza delle norme del diritto nazionale, che è intervenuta una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e un'interruzione del contratto da parte del datore di lavoro cedente.

33 Di conseguenza, l'Areios Pagos (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Secondo quanto disposto dall'articolo 1 della direttiva [2001/23] e per accertare l'esistenza o meno di un trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento o di impresa, se per "entità economica" debba essere intesa un'unità di produzione totalmente autosufficiente, che sia in grado di funzionare per raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare (mediante acquisto, prestito, locazione o altrimenti) alcun fattore di produzione (materie prime, manodopera, apparecchiature meccaniche, parti del prodotto finito, servizi di assistenza, risorse economiche e quant'altro) presso terzi. O se, per contro, perché sia integrata la nozione di "entità economica", siano sufficienti un oggetto dell'attività dell'unità di produzione distinto, la possibilità concreta che tale oggetto costituisca lo scopo dell'impresa economica e un'efficace organizzazione dei fattori di produzione (materie prime, macchinari e altre attrezzature, manodopera e servizi di assistenza) per il raggiungimento di tale scopo, senza che rilevi se il nuovo operatore si procuri i fattori di produzione anche all'esterno o se non abbia raggiunto nello specifico il suo scopo.

2) Secondo quanto disposto dall'articolo 1 della direttiva [2001/23], se l'esistenza del trasferimento sia esclusa o meno nel caso in cui il cedente o il cessionario o entrambi prevedano non soltanto la prosecuzione con successo dell'attività da parte del nuovo operatore, ma anche la sua futura cessazione in vista di una liquidazione dell'impresa».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

34 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 2001/23, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), debba essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un'unità di produzione

allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell'attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione dal cessionario medesimo, nell'ambito di una liquidazione, e, dall'altro, l'unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente.

35 Occorre rilevare, in via preliminare, che, dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 risulta che quest'ultima si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

36 Fatto salvo l'adempimento delle condizioni summenzionate, il trasferimento deve soddisfare altresì le condizioni stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, vale a dire, riguardare un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

37 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre, in un primo tempo, rispondere alla questione se la direttiva 2001/23, segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sia applicabile in una situazione in cui il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente prevedano non solo la prosecuzione, da parte del cessionario, dell'attività dell'entità trasferita, ma altresì la futura liquidazione dello stesso cessionario. Infatti, è solo in caso di risposta affermativa che si dovrà, in un secondo tempo, rispondere alla questione se un'entità trasferita come quella di cui al procedimento principale possa rientrare nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23.

38 Innanzitutto, se è vero che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23 richiede che il trasferimento sia effettuato «al fine di svolgere un'attività economica», da tale formulazione non emerge che un siffatto svolgimento di attività debba essere illimitato nel tempo o che il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente non possano avere anche l'intenzione di far estinguere, successivamente, e dopo aver svolto l'attività di cui trattasi, il cessionario stesso.

39 Non risulta da alcuna disposizione della direttiva 2001/23 che il legislatore dell'Unione abbia inteso subordinare l'applicazione di detta direttiva alla continuità del cessionario oltre un termine particolare.

40 Occorre poi sottolineare che l'interpretazione che porterebbe a escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/23 un trasferimento come quello di cui al procedimento principale sarebbe contraria all'obiettivo principale perseguito da tale direttiva.

41 Infatti, la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti all'interno di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento di titolare (sentenza del 6 marzo 2014, *Amatori e a.*, C-458/12, EU:C:2014:124, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

42 Orbene, è segnatamente nella prospettiva della prosecuzione dell'attività economica da parte del nuovo operatore che il trasferimento di cui al procedimento principale sembra essere stato realizzato, di modo che la prosecuzione dei rapporti di lavoro perseguita dalla direttiva 2001/23 deve, nel caso di specie, essere garantita.

43 Infine, tale interpretazione è corroborata dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, che costituisce un elemento del contesto in cui s'inserisce l'articolo 1, paragrafo 1, in parola.

44 Infatti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, gli articoli 3 e 4 di quest'ultima non si applicano, in linea di principio, qualora il cedente sia oggetto di procedure fallimentari o d'insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente.

45 Ne consegue che la tutela assicurata, nei confronti dei lavoratori, dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23 può cessare solo nell'ipotesi in cui sia il cedente ad essere oggetto di una siffatta procedura alla data del trasferimento.

46 Orbene, nella causa di cui al procedimento principale è pacifico che, da un lato, il cedente non è oggetto di una siffatta procedura e che, dall'altro, la cessazione dell'attività economica trasferita è presa in considerazione solo per il futuro, nell'ambito della messa in liquidazione del cessionario.

47 Ne risulta che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i lavoratori interessati dal trasferimento non possono essere privati della tutela che è loro concessa dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23.

48 Da quanto precede discende che la direttiva 2001/23, segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 1, lettera b), può, in linea di principio, trovare applicazione in una situazione in cui il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente prevedano non solo la prosecuzione, da parte del cessionario, dell'attività dell'entità trasferita, ma altresì la futura liquidazione del cessionario medesimo.

49 Come emerge dal punto 31 della presente sentenza, il giudice del rinvio sembra tuttavia nutrire dubbi in merito alla questione se, nella causa dinanzi ad esso pendente, il trasferimento non costituisca piuttosto un artificio del cedente, del cessionario o di entrambi congiuntamente per occultare il loro reale intento di facilitare la liquidazione dell'entità trasferita senza assumersene le ripercussioni finanziarie.

50 A tal riguardo si deve rammentare il principio generale del diritto dell'Unione secondo cui l'applicazione delle norme dell'Unione non può essere estesa sino a comprendere operazioni effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a., C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punti 96 e 97 e giurisprudenza ivi citata).

51 Ne discende che il beneficio delle disposizioni di diritto dell'Unione deve essere rifiutato laddove queste siano invocate al fine non di realizzare gli obiettivi delle disposizioni medesime, bensì di godere di un vantaggio derivante dal diritto dell'Unione nonostante le condizioni per poterne fruire siano rispettate solo formalmente (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a., C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punto 98).

52 Spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio indicazioni utili per poter verificare se il cedente e il cessionario rispettino o meno il principio rammentato al punto 50 della presente sentenza.

53 A tal riguardo, se è vero che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23 subordina la propria applicabilità alla condizione che l'attività economica dell'entità trasferita prosegua dopo il trasferimento, la mera prosecuzione di tale attività non può, di per sé, condurre alla constatazione che detta condizione sia soddisfatta.

54 Infatti, la Corte ha giudicato che, per rientrare nella direttiva 2001/23 il trasferimento deve consentire al cessionario la prosecuzione delle attività o di talune attività del cedente in modo

stabile (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1999, Allen e a., C-234/98, EU:C:1999:594, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

55 Occorre intendere il requisito della stabilità fissato dalla Corte come riferito a un insieme coerente di fattori di produzione diversi, segnatamente di elementi materiali o immateriali, nonché di effettivi necessari, che consentono all'entità trasferita la prosecuzione di un'attività economica (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 1995, Rygaard, C-48/94, EU:C:1995:290, punto 21).

56 Orbene, un insieme di fattori di produzione che tenda, a partire dal trasferimento, a generare uno squilibrio tra input e output nella produzione, rischiando così di condurre al soffocamento di quest'ultima e di giungere, progressivamente ma inevitabilmente, alla cessazione dell'attività trasferita, non solo non può essere considerato conforme al requisito di stabilità, ma potrebbe anzi rivelare un intento abusivo degli operatori economici agenti, per sottrarsi alle ripercussioni finanziarie negative della futura liquidazione dell'entità trasferita di cui avrebbe dovuto farsi carico il cedente e che il cessionario non è in grado di assumere.

57 Analogamente se l'attività dell'entità trasferita si limitasse al compimento di taluni contratti o programmi determinati, senza che sia posto in essere, in seno all'impresa del cessionario, un insieme organizzato di elementi come quelli menzionati al punto 55 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 1995, Rygaard, C-48/94, EU:C:1995:290, punti da 20 a 22).

58 Spetta al giudice del rinvio verificare se, rispetto ai criteri che precedono, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il cedente e il cessionario interessati rispettino il principio generale del diritto dell'Unione enunciato al punto 50 della presente sentenza e possano, di conseguenza, beneficiare dei vantaggi che la direttiva 2001/23 prevede in caso di trasferimento di impresa.

59 In un secondo tempo, come annunciato al punto 37 della presente sentenza, occorre esaminare se l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 possa applicarsi al trasferimento di un'entità come quella di cui al procedimento principale.

60 Al fine di rientrare nell'ambito di applicazione di detta direttiva, il trasferimento deve vertere su una parte dell'impresa cedente che costituisca un'entità economica, intesa come complesso organizzato di persone e di elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sufficientemente strutturata ed autonoma (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2007, Jouini e a., C-458/05, EU:C:2007:512, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

61 Allo stesso fine, l'entità di cui trattasi deve altresì conservare la propria identità dopo il trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2009, Klarenberg, C-466/07, EU:C:2009:85, punto 39).

62 Nella misura in cui l'identità di un'entità economica è costituita da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i quadri direttivi, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione o anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), tale identità implica necessariamente, tra gli altri elementi, un'autonomia funzionale.

63 Essendo quindi inerente alla sua identità, l'autonomia funzionale di una siffatta entità deve, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, essere mantenuta dopo il trasferimento.

64 Peraltro non è necessario che detta autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 discende espressamente che quest'ultima si applica non solo ai trasferimenti di impresa, ma altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa.

65 Di conseguenza, un'unità di produzione di un'impresa, come quella di cui al procedimento principale, la cui attività era esercitata, prima del trasferimento, in seno a tale impresa e la cui autonomia al suo interno era, per tale motivo, limitata non può a priori essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/23.

66 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si deduce che l'unità di produzione trasferita potrebbe non essere in grado di funzionare per raggiungere il proprio scopo economico se non si procurasse fattori di produzione presso terzi.

67 Infatti, mentre le parti di una stessa impresa beneficiano dell'autonomia complessiva di quest'ultima, l'autonomia di cui necessitano tali parti nelle proprie relazioni con l'esterno rischia di venir meno.

68 In un contesto analogo la Corte ha dichiarato che un'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23 che escludesse dall'ambito di applicazione di quest'ultima un caso in cui gli elementi materiali indispensabili all'esercizio dell'attività trasferita sono sempre appartenuti al cedente priverebbe detta direttiva di una parte del suo effetto utile (sentenza del 7 agosto 2018, Colino Sigüenza, C-472/16, EU:C:2018:646, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

69 Tuttavia, poiché, come emerge dal punto 21 della presente sentenza, un'unità di produzione come quella di cui al procedimento principale, costituita dalla «direzione del materiale rotabile» dell'Ellinika Nafpigeia, è stata trasferita all'ETYE, società controllata dalla prima, non si può più considerare che tale unità disponga dell'autonomia della società controllante. Il mantenimento dell'autonomia di un'unità distaccata, come quella di cui al procedimento principale, presuppone quindi che quest'ultima disponga, dopo il trasferimento, di garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione del terzo interessato, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest'ultimo unilateralmente.

70 Tali garanzie possono assumere, in particolare, la forma di convenzioni o di contratti, tra l'unità trasferita e il terzo interessato, che stabiliscano le condizioni precise e imperative in cui l'accesso ai fattori di produzione di quest'ultimo sarà garantito.

71 In definitiva, spetterà al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi indicati ai punti 69 e 70 della presente sentenza e tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, se l'unità di produzione trasferita disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione di terzi.

72 In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2001/23, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un'unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell'attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del

cessionario medesimo, nell'ambito di una liquidazione, e, dall'altro, l'unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l'adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell'Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall'altro, che l'unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest'ultimo unilateralmente.

### **Sulle spese**

73 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

**La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un'unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell'attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell'ambito di una liquidazione, e, dall'altro, l'unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l'adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell'Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall'altro, che l'unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest'ultimo unilateralmente.**

Firme

---

\* Lingua processuale: il greco.

---